

STATUTO

dell'Associazione "VOLOALTO APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Otranto, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "VOLOALTO APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e seguenti del codice del Terzo settore. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'associazione "VOLOALTO APS" ha competenza nel territorio nazionale e può aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale previa delibera del Consiglio Direttivo nel perseguimento delle sue finalità e per lo svolgimento delle sue attività.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2. L'associazione "VOLOALTO APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art.3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso inclusa la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di prodotti, effettuate in occasione di attività ricreative, di feste e manifestazioni pubbliche in genere, momenti aggregativi di particolare interesse sociale ed anche per tramandare le preziose tradizioni locali alle future generazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai fini dello svolgimento delle Attività di Interesse Generale individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

1. stimolare un crescente sviluppo sociale e culturale, favorendo l'interscambio culturale nazionale ed internazionale, tra arti diverse, arte ed artigianato, tra risorse e realtà produttive e commerciali, tra formazione e lavoro;
2. valorizzare e promuovere le forme e le espressioni culturali, artistiche e sociali stimolando e favorendo la nascita e la crescita di uno spirito sociale e culturale europeo;
3. valorizzare storia, tradizione e patrimonio lasciato in eredità da scrittori, da artisti ed in genere da tutti coloro che hanno contribuito ad accrescere il patrimonio storico-artistico, architettonico e culturale locale;
4. valorizzare e promuovere il valore turistico-ambientale del territorio anche portando alla scoperta del turista o del semplice curioso le particolarità gastronomiche, la storia, la cultura, le risorse naturali ed ambientali (in generale) che compongono l'unicità di ogni territorio;
5. divulgare l'arte, la cultura, la tradizione e l'innovazione;
6. incitare alla fratellanza tra popoli di diverse etnie, religioni, tradizioni sociali e ogni altra attività che favorisca i processi di riconoscimento dei diritti essenziali dell'uomo;
7. insegnare un corretto uso degli strumenti multimediali e tecnologici, come smartphone e social network, per prevenire azioni di bullismo e devianza;
8. tutelare e valorizzare la natura e l'Ambiente;
9. ricercare, rivalutare e utilizzare immobili, luoghi e aree di valore culturale o ambientale con anche la destinazione per alloggi sociali a sostegno di soggetti svantaggiati;
10. diffondere un messaggio fondato sul rispetto della dignità dell'individuo in ogni sua manifestazione;
11. comprendere e rendere espliciti - attraverso momenti culturali - i pensieri, le azioni e i prodotti della creatività umana destinati alla comunicazione sociale;
12. approfondire temi riguardanti l'uomo e il suo rapporto con la società e il sociale, in una prospettiva storica e per una analisi della contemporaneità e la progettazione di visioni di futuro del territorio;
13. facilitare la comunicazione e il confronto propositivo tra le persone attraverso momenti ludico-culturali aggregativi ed anche attraverso attività sportive dilettantistiche prevedendo il coinvolgimento di persone in condizioni di svantaggio sociale, persone autistiche e persone con patologie psicofisiche;
14. promuovere, divulgare, valorizzare l'Odontoiatria e la Psicologia, così come le loro discipline ausiliarie, mediante lo svolgimento di attività culturali, scientifiche e di ricerca, la collaborazione con istituti e associazioni affini in Italia e all'estero;
15. promuovere azioni per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
16. promuovere attività educative, culturali e ricreative attraverso le quali formare ed accompagnare le persone sia nel loro ingresso nel mondo del lavoro che nella loro crescita professionale;

17. favorire occasioni di crescita personale e umana attraverso il recupero dell'autostima, della fiducia e dell'autoaffermazione fornendo anche formazione attraverso corsi, workshop ed eventi dove approfondire le competenze in diversi campi;
18. favorire iniziative di sviluppo dell'autonomia economica e lavorativa anche attraverso scambi di "work experience" e progetti promozionali del valore dell'imprenditoria con particolare attenzione all'imprenditoria digitale;
19. promuovere interventi di mentorship nella formazione e nell'orientamento al lavoro e alla formazione;
20. promuovere interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
21. promuovere la cultura dell'impresa, con particolare attenzione alle problematiche legate ai processi di innovazione tecnologica e gestionale, alle attività di cooperazione a livello nazionale ed internazionale e all'attività imprenditoriale, nel pieno rispetto anche del consumatore ed utente finale, rivolgendosi al settore pubblico, delle imprese e del no – profit;
22. promuovere e sostenere l'attività di formazione professionale e sociale dei soci nonché dei terzi per favorire lo spirito associativo, la cooperazione e la crescita della persona;
23. promuovere e sostenere la corretta alimentazione e un corretto stile di vita per il benessere psicofisico delle persone;
24. promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive comunitarie espresse nei Regolamenti CE 2092/91 e CE 1804/99;
25. promuovere la produzione ed il consumo di prodotti di elevata qualità favorevoli ad una buona salute ottenuti mediante l'applicazione dei principi delle tecniche sopra citate;
26. favorire la conservazione delle risorse naturali, il risanamento, l'armonia e la vitalità ambientale, la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dei beni naturali e paesaggistici;
27. ricercare un rapporto di equilibrio con la natura promuovendo una crescita spirituale, oltre che materiale, dei propri associati;
28. organizzare direttamente corsi ed altre iniziative di carattere informativo, formativo e divulgativo, in ambito agricolo, agroalimentare e connessi;
29. diffondere tra l'opinione pubblica, in particolare nel settore dell'educazione e tramite attività formative, una corretta conoscenza del valore dell'agricoltura biologica e/o biodinamica, specialmente in relazione alla qualità degli alimenti, alla tutela della salute ed alla salvaguardia dell'ambiente, ma anche in relazione agli aspetti sociali e culturali conseguenti alle scelte effettuate dal produttore e dal consumatore.

Art.4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) promozione e organizzazione di esposizioni, performance artistiche e creative, concorsi, spettacoli teatrali, spettacoli e produzioni musicali, spettacoli radiotelevisivi, manifestazioni e festival, congressi, workshop, seminari, anche per mezzo delle nuove tecnologie di comunicazione;

- b) promozione ed organizzazione di escursioni alla scoperta del territorio, via terra, via mare e via aerea anche mediante l'ausilio di droni e di nuove tecnologie;
- c) realizzazione di prodotti editoriali per mezzo di libri, cd, dvd, riviste, giornali, blog, siti internet, portali web, social network;
- d) creazione e/o gestione di portali, siti web, e-commerce, e-learning, siti di informazione, divulgazione e promozione anche turistica e territoriale;
- e) realizzazione di cortometraggi, serie tv, web serie, sitcom, fiction, film, video corsi, documentari, reportage, fumetti, cartoni animati, videogiochi, podcast, progetti discografici e prodotti multimediali in genere e gadget;
- f) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione e delle eventuali associazioni nazionali cui può aderire, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- g) gestione di attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari anche per mezzo di NFT, blockchain e criptovalute;
- h) organizzazione e gestione di laboratori esperienziali per bambini, anziani e soggetti svantaggiati anche con l'ausilio di strumenti tecnologici;
- i) gestione di beni mobili e immobili di qualsiasi natura e genere purché siano funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
- j) gestione di servizi di e per la mobilità ed il trasporto di persone e di merci;
- k) ricerca, sviluppo e uso di nuove tecnologie per il sociale, la cultura, l'arte, l'ambiente, la sanità, l'agricoltura, l'artigianato e tutti gli ambiti in cui le nuove tecnologie sono richieste;
- l) offrire servizi di assistenza ad enti pubblici e privati per la progettazione e la partecipazione ai bandi;
- m) offrire servizi di assistenza ad enti pubblici e privati mediante l'uso di droni, per l'agricoltura di precisione, la fotogrammetria, monitoraggio e ispezioni del territorio, di palazzi, di monumenti e altro, e per la realizzazione di video e foto in genere;
- n) offrire servizi di socio-estetica a persone svantaggiate e sofferenti a livello fisico, psicologico e sociale con l'obiettivo di ripristinare l'immagine del sé alterata sia dalla malattia che dal trattamento medicale, per contribuire al conseguimento e mantenimento del benessere fisico e psichico della collettività, evidenziando e combattendo le nuove e vecchie forme di emarginazione che ostacolano l'inserimento nella vita sociale attraverso la ricerca del benessere psico-fisico e la bellezza;
- o) offrire servizi di supporto psicologico e/o psicofisico;
- p) svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, o comunque finalizzata al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o

conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art.6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art.7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Volontari
- d) Lavoratori
- e) Onorari

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Il diritto di voto in assemblea dei Soci minorenni è esercitato per loro conto da un genitore o tutore legale.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi per iscritto al Presidente e da evadersi entro 15 giorni mediante copia conforme digitalizzata della documentazione cartacea originale.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art.11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il terzo mese dall'inizio dell'anno solare;
- c) per i soli volontari, per mancata comunicazione entro la fine dell'anno solare della volontà di rimanere iscritti nel registro volontari per il successivo anno solare. Per cui l'iscrizione decade dal primo gennaio per mancata comunicazione di volontà di rimanere iscritti nel registro volontari entro il 31 gennaio del precedente anno solare;
- d) su presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Fondatori

Art.12. sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Ordinari

Art.13. sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Volontari

Art.14. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art.15. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

Onorari

Art.16. sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sostenitori

Art.17. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario o con un minimo stabilito dal consiglio direttivo per far fronte a specifiche attività sociale. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.18. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo / Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto;
- f) Il Collegio dei Probiviri, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art.19. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi o in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.20. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera tramite pec, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, ovvero a mezzo avviso affisso nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, sia di prima che di seconda convocazione o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.21. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- discute ed approva il bilancio d'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei Soci Onorari;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.22. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota associativa, anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype o similare, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art.23. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.24. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Art.25. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati sia in prima che in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.26. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.27. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art.28. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- sottopone all'Assemblea persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per l'elezione a Socio Onorario;
- adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, qualora previsto dalla legge, e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Art.29. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art.30. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art.31. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.32. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Comitati - Collettivi - Commissioni ed esperti

Art.33. Il Consiglio Direttivo può costituire appositi comitati, collettivi e speciali commissioni o valersi di terzi per promuovere o coordinare iniziative per lo studio di determinati problemi oppure per lo svolgimento di determinate pratiche, progetti e attività, fissandone i limiti ed i poteri attraverso regolamento interno e codice etico.

L'Organo di controllo

Art.34.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art.35. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Collegio dei Probiviri

Art.36. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art.11.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.37. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30/04 successivo alla chiusura dell'esercizio sociale di riferimento, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.38. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.39. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.40. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.41. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.42. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.43. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, nell'esercizio precedente sono superiori ad 1 milione di euro, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.44. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 25, comma 2 dello statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art.45. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.